

Circolare mensile 30.03.2022

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2022• Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2021• Limiti alla cessione dei crediti di imposta
NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti• Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps
SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di aprile 2022

<p>ELEGGIBILITÀ AMMINISTRATORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il D. Lgs. 183/2021, in vigore dal 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a questi ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
<p>ANAGRAFE ONLUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus. • Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS dal 28.03.2022 e fino al 31.03 del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea. • Gli enti che invece il 22.11.2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.
<p>CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore. • Mediante gli applicativi "Fatture e corrispettivi" e "@-fattura" sarà possibile individuare gli indici di irregolarità. • Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo, ma associato a un'altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verifica biennale. • Sarà controllato anche l'eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell'avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece deve essere verificata con l'esame del giornale di fondo elettronico.
<p>SICUREZZA SUL LAVORO CON OBBLIGHI POTENZIATI A CARICO DEI PREPOSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede di individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza e di darne prova dell'adempimento in caso di ispezione. • In sintesi, le aziende dovranno: <ul style="list-style-type: none"> - fare formazione, con le regole attuali fino al 30.06.2022 e successivamente con quelle aggiornate; - fare addestramento, con prova pratica all'uso corretto delle attrezzature, macchinari e impianti, e tracciamento in apposito registro; - nominare dei preposti, al fine di vigilare sui lavoratori e modificare le condotte errate degli stessi.
<p>OBBLIGHI DA DISCIPLINA SULLA PRIVACY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Garante della privacy ha ritenuto titolare del trattamento dei dati, ai fini della normativa sulla privacy, il medico competente, anche interno. Dalla definizione del ruolo del medico competente discendono obblighi documentali, come il contratto con il datore di lavoro (quest'ultimo responsabile esterno) e tutti gli altri obblighi documentali (come l'informativa), in capo sempre al medico. • Anche il consulente del lavoro è stato qualificato (rispetto al datore di lavoro suo cliente) quale responsabile esterno, con estensione anche ad altri professionisti. Pertanto, da tale configurazione soggettiva deriva la necessità di sottoscrivere un apposito contratto tra datore di lavoro (titolare) e professionista esterno (responsabile del trattamento).
<p>SANZIONI FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella Gazzetta Ufficiale 25.02.2022, n. 47 è stato pubblicato il D.L. 25.02.2022, n. 13, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprando le misure finalizzate a contrastare le frodi. • Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000 se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

REGIME OSS E INTRASTAT	<ul style="list-style-type: none">• Assosoftware, attraverso la nota di aggiornamento del monitor della fattura elettronica, afferma che per la fattura emessa in regime Oss deve essere utilizzato il codice N7 e non vi è l'obbligo di presentazione del modello Intrastat e dell'assolvimento dell'imposta di bollo.
DIVIETI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE IN RUSSIA E UCRAINA	<ul style="list-style-type: none">• A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il Consiglio Europeo, con i regolamenti nn. 2022/263 e 2022/328, ha previsto restrizioni per l'importazione e l'esportazione di beni tecnologici, dual use o comunque collegati all'industria petrolifera, aerospaziale e militare nell'area interessata dal conflitto. Fanno eccezione i beni per i quali sono stati rilasciati certificati di origine preferenziale, oppure se l'operazione non è collegata a contratti conclusi prima del 23.02.2022 o per scopi consentiti, quali rapporti consolari, aiuti medici o umanitari.
UNIONE CIVILE PARIFICATA AL MATRIMONIO ANCHE PER GLI "AFFINI"	<ul style="list-style-type: none">• Nella circolare n. 36/2022 l'Inps ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra una parte e i parenti dell'altra parte; allo stesso modo di come avviene nel matrimonio, ex art. 78 c.c., tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Di conseguenza, estende il riconoscimento dei permessi di 3 giorni mensili per l'assistenza ai familiari disabili e del congedo straordinario.
CONGRUITÀ PARCELLE PER BONUS EDILIZI	<ul style="list-style-type: none">• La legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito che i compensi professionali per attestazioni/asseverazioni sono detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per l'intervento.• Tuttavia, non è stato ancora stabilito, in modo univoco, il criterio per individuare la congruità delle spettanze per queste attestazioni.• Altrettanto difficile è definire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. Considerato che è dubbia in questo caso l'esistenza stessa di un obbligo di "congruità", l'unico riferimento attendibile pare essere il D.M. 140/2012, con un benchmark di riferimento ragionevolmente compreso tra l'1% e il 3% del bonus attestato.
AIUTI DI STATO NEL MODELLO REDDITI 2022	<ul style="list-style-type: none">• Le istruzioni al modello Redditi 2022 precisano che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2021) sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato", purché i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore) non siano stati già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 D.M. 11.12.2021.
PROROGA COMUNICAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	<ul style="list-style-type: none">• Con provvedimento 83833/2022 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 7.04.2022 il termine per l'invio delle comunicazioni, ad opera degli amministratori di condominio, sui dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.• La proroga riguarda i dati relativi al 2021 e non ha effetti sul calendario della campagna informativa relativa alle dichiarazioni dei redditi 2022.
BONUS EDILIZI E PREZZARI	<ul style="list-style-type: none">• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. Saranno 34 i massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, nei casi in cui è prevista un'asseverazione di congruità dei prezzi per lavori di efficientamento energetico. Entro il 1.02.2023 e, successivamente, ogni anno, i costi massimi saranno aggiornati, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.• Prevista una fase transitoria in base alla quale, per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei), sarà necessario depositare un titolo edilizio entro il 14.04.2022. Infatti, il 15.04.2022 il provvedimento entrerà in vigore e si applicherà a tutti gli interventi.
SCADENZA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER 2015-2018	<ul style="list-style-type: none">• A seguito della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020, il 26.03.2022 sono scaduti definitivamente i termini di accertamento per l'anno d'imposta 2015. Tale sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d'imposta fino al 2018.

**REGISTRO DEI
TITOLARI EFFETTIVI**

- Quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sul titolare effettivo, società ed enti, dotati di persona giuridica, saranno tenuti a comunicare i propri titolari effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio, rendendo così intellegibili alle autorità, ai soggetti obbligati e a qualunque privato interessato, i dati identificativi dei titolari effettivi di tutte le imprese italiane e dei trust operanti in Italia.
- In seguito, i professionisti e tutti i soggetti destinatari del decreto dovranno comunicare alla Camera di Commercio eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica e quanto risultante dal registro in tema di titolari effettivi.

Rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2022

Il D.L. 17/2022 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2022 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 15.06.2022, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L'imposta sostitutiva è pari al 14%.

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	<p>Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.</p>	<p>Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.</p>
<p>OGGETTO</p>	<p>Partecipazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01.2022.
<p>PLUSVALENZE O MINUSVALENZE</p>	<p>Regime sostitutivo</p>	<p>(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2022. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).</p>	
	<p>Agevolazione</p>	<p>Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p>	
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>Misura</p>	<p>14% Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2022. 14% Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2022.</p>	<p>Da applicare al valore di perizia.</p>
	<p>Versamento</p>	<p>Entro il 15.06.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022 (2^a rata 15.06.2023; 3^a rata 15.06.2024). • Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
<p>RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI</p>	<p>Nuova perizia</p>	<p>Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2022, nonché versare l'imposta sostitutiva su questi valori.</p>	
	<p>Imposta sostitutiva già versata</p>	<p>I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.</p>	

Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2021

Per effetto del D.L. 17/2022 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2022. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi .	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.								
OGGETTO	Terreni	<ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.	Posseduti al 1.01.2022 .							
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.										
	Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione.										
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.										
REGIME SOSTITUTIVO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>Valore di vendita.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td>Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d'acquisto).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td>Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td>Plusvalenza tassabile.</td> </tr> </table>			(+)	Valore di vendita.	(-)	Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d'acquisto).	(-)	Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.	(=)	Plusvalenza tassabile.
(+)	Valore di vendita.										
(-)	Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d'acquisto).										
(-)	Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.										
(=)	Plusvalenza tassabile.										
	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.										
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01.2022 x 14% = imposta sostitutiva									
	Versamento	<p style="text-align: center;">Entro il 15.06.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022. • Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 									
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili , nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio (L. 311/2004).									
	Termini di scadenza	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.06.2022 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).									
	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.									

Limiti alla cessione dei crediti di imposta (segue)

Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi.

ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI

a) Opzione per un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

- L'opzione non consente alcuna facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:
 - banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
 - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
 - imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
- Tale facoltà (di ulteriori 2 cessioni) è **in vigore dal 26.02.2022**.

b) Opzione per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

- **Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020** per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
- Tale disposizione prevede che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, effettuata con le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

- A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire **dal 1.05.2022**.

CREDITI D'IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19

- I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta erogati per l'emergenza Covid-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Tale opzione preclude la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:
 - banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
 - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
 - imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
- Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Tale facoltà di ulteriori 2 cessioni è **in vigore dal 26.02.2022**.

Crediti d'imposta

- a) Credito d'imposta per botteghe e negozi.
- b) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
- c) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
- d) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

**CREDITI
D'IMPOSTA
PER IMPRESE
TURISTICHE**

- **Credito d'imposta per imprese turistiche.**
- **Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator**

- Il credito d'imposta è cedibile, **solo per intero**, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:
 - banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
 - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
 - imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
- **Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020** per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

- I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. **Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.** Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

Prospetto riassuntivo anno 2022 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 16.243,00 ¹	24%		22,80%	
Oltre	€ 16.243,00	24%		22,80%	
Fino a	€ 48.279,00	24%		22,80%	
Oltre	€ 48.279,00	25%		23,80%	
Fino a	€ 80.465,00 ²	25%		23,80%	
Contributo minimo³		Annuale		€ 3.905,76	
Contributo massimo		Annuale		€ 19.633,46	
Note	<ul style="list-style-type: none"> I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.				
	² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00 , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.770,71 (€ 24.510,54 per coadiuvanti fino a 21 anni)].				
	³ Il contributo minimo , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.				

Prospetto riassuntivo anno 2022 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 16.243,00 ¹	24,48%		23,28%	
Oltre	€ 16.243,00	24,48%		23,28%	
Fino a	€ 48.279,00	24,48%		23,28%	
Oltre	€ 48.279,00	25,48%		24,28%	
Fino a	€ 80.465,00 ²	25,48%		24,28%	
Contributo minimo³		Annuale		€ 3.983,73	
Contributo massimo		Annuale		€ 20.019,70	
Note	<ul style="list-style-type: none"> I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.				
	² Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00 , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 26.274,78 (€ 25.014,61 per coadiuvanti fino a 21 anni)].				
	³ Il contributo minimo , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.				

Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50% e dello 0,22%. Ai sensi dell'art. 1, c. 223 L. 234/2021 dal 1.01.2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, per effetto di una nuova aliquota contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la Naspi.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dall'11.02.2022. Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l'aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens con l'anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato direttamente dall'Inps.

La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro l'11.05.2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono, al termine delle elaborazioni, prendere visione della differenza di contribuzione dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Commitenti.

Categorie interessate		Massimale 2022	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e colleghi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,51%	26,23%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2021, 1° e 2° acconto 2022).

Nota¹

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2021 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; **33,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL; **34,23%** per chi è anche obbligato all'aliquota DIS-COLL).

Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Giovedì 7 aprile</i>	Bonus edilizi	Opzioni - Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga.
<i>Domenica¹ 10 aprile</i>	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2022.
<i>Lunedì 11 aprile</i>	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2022 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
<i>Mercoledì 13 aprile</i>	Bonus mobilità sostenibile	Comunicazione - Dal 13.04 al 13.05.2022 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del bonus mobilità sostenibile (provv. Ag. Entrate 28.01.2022, prot. 28363).
<i>Giovedì 14 aprile</i>	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2021 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2022.
<i>Venerdì 15 aprile</i>	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
<i>Sabato¹ 16 aprile (segue)</i>	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
<i>Sabato¹ 16 aprile (segue)</i>	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2022.

Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Sabato¹ 16 aprile</i>	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 16 ^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Retribuzioni convenzionali - Entro il 16.04.2022 le aziende che nel calcolo degli imponibili contributivi per il mese di gennaio 2022 non hanno applicato le retribuzioni convenzionali previste per l'anno 2022 possono regolarizzare la loro posizione nell'UniEmens senza oneri aggiuntivi.
<i>Martedì 19 aprile</i>	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2 ^a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.
<i>Mercoledì 20 aprile</i>	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
<i>Venerdì 22 aprile</i>	Credito d'imposta Materiali di recupero	Istanza - Fino al 22.04.2022 potranno essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero (avviso Invitalia 18.02.2022).
<i>Lunedì¹ 25 aprile</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
<i>Sabato¹ 30 aprile (segue)</i>	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, salvo proroghe. Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Iva	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022.
		Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 12 ^a rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 2 ^a rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.	

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato¹ 30 aprile	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Enasarco FIRR	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2021.
	Processo tributario	Udienze on line - Sono prorogate al 30.04.2022 le norme emergenziali che consentono le udienze da remoto ovvero per iscritto (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022).
	Riscossione	Rateazione - I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
	Revisori legali	Recupero debito formativo - Termine entro il quale i revisori legali possono recuperare i debiti formativi 2017, 2018 e 2019 (Comunicato Min. Finanze 1.03.2022).
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2021.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2021.
	Auto-transportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022.
Pari opportunità	Comunicazione biennale - Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--

¹ <https://www.studio-morandi.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-28-Principali-adempimenti-mese-di-aprile-2022.pdf>

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fattispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpretazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza.

I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quanto le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica.